

TI_GERICHTE 16.2004.29 vom 19. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2004.29

FR: TI_GERICHTE 16.2004.29 du 19 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 16.2004.29 del 19 aprile 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.04.2004
16.2004.29

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2004.29 Lugano 19 aprile 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione _____ 2004 presentato da _____ contro la sentenza _____ 2004 del Pretore del Distretto di _____, sezione _____, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. CL. _____) promossa con istanza _____ da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'100.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. _____ dell'UE di _____, domande accolte dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza _____ 2004 _____ ha convenuto in giudizio _____ SA postulandone la condanna al pagamento di fr. 2'100.-, rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per l'attività di barista svolta nell'estate del 2001 presso il bar " _____ " di _____ gestito dalla convenuta; che con sentenza _____ 2004 il Pretore ha accolto l'istanza, avendo l'istante, sulla base della deposizione del teste _____, sufficientemente comprovato il suo credito, che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato; che con il presente tempestivo gravame _____ SA è insorta contro il predetto giudizio; la ricorrente, dopo aver giustificato la propria assenza all'udienza a dipendenza della malattia del suo amministratore unico, contesta la sua legittimazione passiva, avendo acquistato il bar " _____ " solo nel _____ 2003, ovvero dopo il periodo di impiego dell'istante; che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che simile limitazione del diritto di essere sentito della ricorrente è data nel caso concreto, avendo il Pretore emanato il proprio giudizio dopo l'audizione del teste _____, senza aver convocato le parti per il dibattimento finale (art. 297 CPC); che assunte le prove (ad esempio, sentiti i testi), può aver luogo, seduta stante, il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC), ma che – per procedere in questo modo – le parti devono esserne state rese edotte dal giudice al momento della citazione per l'assunzione delle prove,

caso contrario esse sono in diritto di ritenere che il dibattimento venga indetto per un'udienza successiva (art. 297 cpv. 2 CPC); che in concreto, l'assunzione del teste proposto dall'istante è avvenuta seduta stante durante l'udienza di discussione dell'istanza, senza che la convenuta ne fosse al corrente, non avendo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso; che in simile evenienza, nella misura in cui sono state assunte prove al di fuori di quelle documentali allegare all'istanza, la convocazione delle parti al dibattimento finale (rispettivamente la regolare citazione per tale incombente) è indispensabile, pena la violazione del loro diritto di essere sentite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 297, m. 2); che la mancata convocazione delle parti al dibattimento finale comporta la nullità della sentenza dedotta in cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 297, m. 1), con il rinvio dell'incanto al Pretore per l'emanazione di un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti alla discussione finale; che alla luce di quanto esposto, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio impugnato per violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), senza che sia necessario approfondire in questa sede la contestazione relativa alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente, a sostegno della quale questa ha prodotto lo scritto _____ 2004 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione; che per il presente giudizio non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione _____ 2004 di _____ SA è accolto. 2. La sentenza _____ 2004 del Pretore del Distretto di _____, sezione _____ è nulla. § Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Pretura del Distretto di _____, sezione _____ affinché proceda ai sensi dei considerandi. 3. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di _____, sezione _____. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.